



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2002

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2013

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.03.2014

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. del

TESTO INTEGRATO E COORDINATO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 - Occupazioni abusive
- Art. 4 - Occupazioni di Urgenza
- Art. 5- Domanda di Occupazione
- Art. 6- Funzionario Responsabile del Procedimento
- Art. 7 - Istruttoria della domanda
- Art. 8 - Contenuti della concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Versamento del canone
- Art. 10 – Caratteristiche della concessione

Capo II - Prescrizioni tecniche

- Art. 11 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi
- Art. 13 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 14 - Occupazioni occasionali
- Art. 15 - Obblighi e divieti del concessionario
- Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 18 - Controlli - personale addetto
- Art. 19 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

Capo III - Tipologie di occupazione

- Art. 20 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 21 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 22 - Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 23 - Passi carrabili
- Art. 24 - Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 25 - Occupazione temporanea con banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, veicoli e natanti; mezzi pubblicitari amovibili (espositori, treppiedi, totem e manufatti similari di qualsiasi genere)
- Art. 26 - Parcheggi di autovetture private
- Art. 27 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi/ncc)
- Art. 28 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 29 - Affissioni e pubblicità
- Art. 30 - Distributori di carburanti
- Art. 31 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I - Principi generali

Art. 32 - Istituzione del canone

Art. 33 - Criteri di imposizione

Art. 34 - Versamento del canone

Art. 35 - Riduzioni

Art. 36 - Esenzioni

Art. 37 - Sanzioni

Art. 38 – Contenzioso

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 39 - Canone

Capo III - Prescrizioni finali

Art. 40 - Aumento Istat del canone

Art. 41 - Norma di rinvio

Art. 42 - Vigenza del regolamento

Art. 43 - Norme transitorie e finali

Allegato A: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato B: DISCIPLINARE O CONTRATTO-TIPO

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e detta i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, le agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee,
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi dall'uso generale della collettività ;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto un canone, sia che la stessa ne sia esentata, con riferimento al D.lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione, D.lgs. 15.11.1993, n. 507, D.lgs. 15.12.1997 n.446 e ai sensi del presente Regolamento.

2. L'occupazione di aree private non gravate da servitù di pubblico passaggio può avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di legge.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le pensiline, chioschi e le edicole, ecc);

b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 100%.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 3 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 4 Occupazioni di Urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Locale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.

Art. 5 Domanda di Occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio Comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda di concessione, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, va presentata all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale del richiedente e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del conto fiscale;
- c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
- g) il bollettino attestante il versamento dei diritti per l'istruttoria della pratica;
- h) l'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. La domanda deve essere corredata dall'elaborato grafico, dalla planimetria ed ogni altro documento previsto rispettivamente dal Regolamento edilizio per le occupazioni finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, e dal Codice della Strada per le occupazioni con cantieri.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata,

se è ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

Art. 6 **Funzionario Responsabile del Procedimento**

1. Per l'occupazione permanente e/o temporanea del suolo pubblico è il Funzionario Responsabile del Settore Commercio.

Art. 7 **Istruttoria della domanda**

1. Le domande sono istruite dall'Ufficio Commercio.

2. Ai possessori dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti la concessione è accordata, sempre secondo tariffe, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

4. A fronte della domanda di occupazione, il responsabile del procedimento:

a) richiede ogni ulteriore informazione, compresi disegni, certificazioni tecniche o altri documenti ritenuti utili per una regolare istruttoria;

b) provvede all'acquisizione dei pareri di competenza:

- dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- del Comando di Polizia Locale;

i quali potranno anche indicare speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'atto di concessione ai fini della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

5. Qualora l'occupazione permanente sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la domanda è oggetto di contemporanea istruttoria anche ai fini del rilascio del relativo permesso a costruire qualora necessario; in caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. Qualora l'occupazione si riferisca a manufatti pubblicitari, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada comprende anche la concessione di suolo pubblico;

7. Nell'istruttoria della domanda verrà particolarmente tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Per tali motivi la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito come recinzioni, transenne o altre strutture del tipo di abbellimento estetico, ovvero delimitazione del suolo.

8. La Giunta Comunale con propria deliberazione per esigenze estetiche o di circolazione, potrà individuare zone o strade nelle quali vietare la occupazione permanente o temporanee di suolo pubblico.

9. La Giunta Comunale può, altresì, prevedere limitazioni metriche dello spazio concedibile

in base a:

- a) la differente tipologia dei beni in vendita o dei servizi offerti;
- b) il rapporto della superficie interna con lo spazio esterno;
- c) la tipologia dell'apertura dell'esercizio sul fronte strada.

10. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8

Contenuti della concessione o autorizzazione

1. In base all'istruttoria, di cui al precedente art. 7, in conformità alle deliberazioni di indirizzo della Giunta Comunale di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 7, il Funzionario rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta.

2. La concessione contiene:

- a) gli elementi identificativi del richiedente e quelli essenziali della richiesta;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinato.

3. La concessione è redatta sulla base di un disciplinare o contratto-tipo, allegato al presente Regolamento che può essere modificato e aggiornato dall'ufficio competente.

4. Il disciplinare o il contratto di cui il comma 3, dovrà contenere le indicazioni di:

- a) delimitare l'occupazione dello spazio assegnato con apposita segnaletica o manufatti;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo la proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, ripagando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita il relativo canone;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre gli eventuali lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso, fanno carico al titolare stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovessero sopportare per effetto della concessione o autorizzazione;
- k) dichiarare di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 9

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Versamento del canone

1. L'Ufficio Commercio, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti e temporanee, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

1.bis Il versamento del canone avviene tramite bollettino di c/c postale intestato al Concessionario del Servizio di Riscossione sul quale deve essere annotata la causale del versamento.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente titolo oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.lgs. del 30.04.1992 n.285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Viabilità;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale,

5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extra-tributario. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 10

Caratteristiche della concessione

1. La concessione ha le seguenti caratteristiche:

- a) è personale;
- b) non può essere ceduta;
- c) è subordinata al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche;

- d) esplica effetti per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali è rilasciata;
- e) non costituisce autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

2. In nessun caso è possibile da parte del titolare la sub-concessione sotto qualsiasi forma.

3. la concessione è trasferibile solo *mortis causa*, l'erede può richiedere la voltura del contratto di occupazione di suolo ripresentando la domanda e specificando le condizioni di trasferimento; in tal caso l'occupazione resterà in essere fino ad espletamento della pratica. In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, o di altro elemento negativo per cui viene a cadere la concessione, la stessa sarà dichiarata decaduta "ad horas".

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art. 11

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 14

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc) e quelle destinate genericamente

all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1 del presente regolamento salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando della Polizia Locale, come previsto dal precedente art. 4.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata a richiesta degli interessati un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 15 **Obblighi e divieti del concessionario**

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare il presente regolamento, nonché il disciplinare stipulato;
- b) rispettare quanto contenuto nel Regolamento per il decoro urbano approvato con D.C.C. n. 15 del 16.05.2013;
- c) esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi;
- d) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- e) dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni comunali;
- f) se esercente attività commerciale/pubblico esercizio, comunicare il/i giorno/i di chiusura dell'attività.

2. Al titolare è fatto divieto di:

- a) collocare banchi di vendita di altezza complessiva superiore a cm. 150 dal suolo;
- b) esporre prodotti di qualsiasi tipo su supporti aventi altezza superiore a cm. 150 dal suolo;
- c) appendere prodotto di ogni tipo a tende, ombrelloni, o altre strutture di sostegno. Il divieto è inteso anche per i prodotti pendenti all'ingresso dell'esercizio sia sul fronte esterno che su quello interno; il divieto è esteso al materiale pubblicitario, listino prezzi e similari;
- d) esporre merce sulle pareti esterne dell'esercizio, salvo che le pareti medesime non siano appositamente attrezzate con strutture che escludono l'utilizzo di chiodi o affini, catenelle e spaghi o fili di ferro orizzontali direttamente affissi nella parete;
- e) apporre appendici di tende verticali, anche in tele o in frangia che scendano al disotto di cm. 220 dal suolo quando queste ostruiscano la visuale di esercizio adiacente, salvo nulla osta scritto del proprietario dell'esercizio vicino.

3. I divieti di cui sopra si applicano anche ai suoli privati sui quali viene effettuata l'esposizione e la vendita di prodotti.

L'esposizione e la vendita di prodotti dovrà, comunque, effettuarsi nel rispetto delle altre regolamentazioni vigenti.

Al divieto di cui al comma 2 lett. a) è ammessa deroga per banchi frigoriferi e vetrine gelati,

nonché per altri tipi di vetrinette d'esposizione appositamente autorizzate a condizione che non impediscano la visibilità degli esercizi adiacenti.

Ai divieti di cui al comma 2, lett. b) sono ammesse deroghe:

- a) per le esposizioni, su appositi supporti con altezza massima di cm. 180 e di diametro non superiore a cm. 80, e per un numero massimo complessivo per esercizio commerciale non superiore a due espositori, di cartoline, di libri e dépliants, penne, portachiavi, targhette in cuoio, occhiali da sole, L'esposizione di altri articoli simili a quelli menzionati e per un numero di espositori superiori a due potrà essere consentita previa autorizzazione comunale.
- b) Per l'esposizione di prodotti collocati sulla facciata esterna all'ingresso dell'esercizio, specificatamente sui muri laterali e su quello sovrastante l'ingresso dell'esercizio per la parte che risulti in possesso del titolare, e, in ogni caso, per un'altezza non superiore a metri tre dal suolo.

4. Al divieto di cui al comma 2 lett. c) è ammessa la deroga alle seguenti condizioni:

- gli articoli

- a) vengano esposti entro cm. 50 dal muro di ingresso dell'esercizio;
- b) vengano esposti in maniera da lasciare un'altezza dal suolo pari a m 2,50;
- c) vengano esposti in maniera da non ostruire la visibilità degli esercizi adiacenti. Gli operatori vengano autorizzati dal Comune per tali esposizioni.

5. Il Concessionario, per le autorizzazioni temporanee, ha l'obbligo di esporre in modo visibile una tabella indicando il numero progressivo dell'autorizzazione, il nominativo del concessionario, la data di inizio e finale dell'occupazione, la superficie occupata, Da tale obbligo sono esclusi i titolari di concessioni il cui suolo viene delimitato da apposita segnaletica orizzontale. La mancata esposizione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1.

Art. 16

Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Comune, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessioni o autorizzazione rilasciate, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibita ad un'altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni.

2. E' facoltà del Comune di sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo né rimborso di canoni pagati, nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche o turistico-culturali;
- b) per ogni altro motivo di ordine pubblico;
- c) per altre cause di forza maggiore.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interesse, solo per il periodo di mancato utilizzo.

5. La revoca è disposta dal Funzionario Responsabile con apposito ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, e preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

6. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al titolare un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso inutilmente il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

7. Il provvedimento di revoca è notificato ai sensi di legge.

8. Il provvedimento di revoca, per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del titolare e, per effetto di esso, lo stesso titolare è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuti e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 17

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Il titolare decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
- c) mancata occupazione nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione o autorizzazione accordata;
- d) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione;
- e) mancato pagamento del canone;
- f) mancato pagamento di qualsiasi onere o diritto ricadente sulla concessione;
- g) richiesta da parte del titolare di sospensione del canone per qualsiasi motivo;
- h) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o al patrimonio dello Stato, della Regione o della Provincia, e si venga a creare una situazione tale da non poter più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
- i) cessazione, trasferimento o cessione dei diritti reali o dell'azienda.

2. La concessione o autorizzazione si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del titolare;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità del titolare o per estinzione della personalità giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del titolare o dei suoi aventi causa.

3. Per la notifica dei provvedimenti di cui al presente articolo sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dall'art. 16.

Art. 18

Controlli - personale addetto

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione, nel corso dei quali può essere richiesta al titolare la esibizione del

disciplinare della concessione, dell'autorizzazione o del contratto che deve essere sempre tenuto sul posto.

2. L'accertamento, l'istruttoria e la riscossione di canoni e diritti, può essere delegata dal Funzionario Responsabile ad altra persona nell'ambito del personale comunale.

3. Il censimento di ogni tipo di occupazione può essere dato in concessione a ditta specializzata o mediante contratto a termine a persone poste sotto la supervisione dell'ufficio addetto.

4. Qualora vengano esatte somme per occupazioni per le quali non è previsto il rilascio di autorizzazione, al momento della riscossione sarà rilasciata quietanza di pagamento redatta su bollettari in duplice copia.

5. I proventi delle riscossioni effettuate dall'incaricato, dovranno essere versate sull'apposito capitolo di bilancio, non oltre il termine del quinto giorno del mese successivo cui la riscossione si riferisce.

6. Il personale addetto e gli organi di Polizia Locale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione dell'avvenuta occupazione di spazi e/o aree, per i provvedimenti amministrativi da adottare.

Art. 19

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa istanza di rinnovo che dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno. Si procede al rinnovo annuale, nella permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio iniziale, per 6 (sei) anni, se non interviene nel frattempo rinuncia da parte del concessionario o decadenza/revoca da parte del Comune. Allo scadere dei 6 (sei) anni occorre presentare una nuova domanda di occupazione suolo pubblico.

1.bis In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine suddetto occorre presentare nuova domanda ai sensi dell'art. 5.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione

Art. 20

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili, arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili, si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'occupazione relativa alla posa di linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc., dovrà avvenire con modalità conformi alle prescrizioni dettate dal competente ufficio tecnico comunale.

Art. 21

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

3. I concessionari di suolo pubblico possono richiedere al Comune di occupare uno spazio aereo fino a cm. 70 per far fuoriuscire dalla concessione stessa ombrelloni, tende, ecc.

4. Le occupazioni di cui sopra non dovranno, in alcun modo, contrastare con la normativa vigente in materia di viabilità, circolazione stradale, edilizia, urbanistica, di igiene e, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. La richiesta dovrà essere presentata al Comune allegando prospetto firmato da un tecnico abilitato dell'occupazione aerea di cui se ne richiede l'autorizzazione.

Art. 22

Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23

Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (Art. 22 D.lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992. n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare

degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 24 **Mestieri girovaghi ed artistici**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 25 **Occupazione temporanea con banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, veicoli e natanti; mezzi pubblicitari amovibili (espositori, treppiedi, totem e manufatti similari di qualsiasi genere)**

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune e relativa autorizzazione temporanea. Detta comunicazione va effettuata non meno di sette giorni prima dell'occupazione, che deve, comunque, riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando di Polizia Locale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno, comunque dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e della viabilità.

2-bis. L'apposizione dei mezzi pubblicitari amovibili sopra indicati è consentita esclusivamente per la pubblicizzazione di iniziative a carattere artistico, sportivo, culturale che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.

3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 26 **Parcheggi di autovetture private**

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Ponza a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara ovvero mediante trattativa privata.

Art. 27
Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi/ncc)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Si rinvia, per quanto non disciplinato, alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

6. Le Concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

7. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

8. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora

nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 29 **Affissioni e pubblicità**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Locale e di applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 30 **Distributori di carburanti**

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 31 **Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)**

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento edilizio Comunale e di Polizia Locale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I - Principi generali

Art. 32 **Istituzione del canone**

1. Il Comune di Ponza, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.lgs. 446/1997, assoggetta a decorrere dall' 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune

individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 33 **Criteria di imposizione**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 5 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. La superficie concessa anche se inferiore al mq o ml ai fini del canone è considerata sempre pari al mq o ml.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché distanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 34 **Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato dal concessionario indipendentemente dalla ricezione di eventuale richiesta da parte del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno - ovvero fino a quattro rate, comunque non inferiori a Euro 258,22 (duecentocinquantotto/22) o di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 28 febbraio - 31 maggio - 31 luglio - 30 settembre), qualora il canone da pagare ecceda Euro 516,45 (cinquecentosedici/45).
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione ovvero dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nella occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione

d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. in caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 35 Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro,

3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti.

5. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 36 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Locale;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 14;

- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali. per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico;
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda euro 5,16;
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed arca strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma I, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazioni di aree cimiteriali;
- x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

Art. 37 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2 e 3, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 51,00 a euro 516,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24.11.1981, n. 689. La reiterata violazione oltre la terza provocherà, in aggiunta alla sanzione amministrativa massima, la sospensione della concessione per un periodo determinato dalla Giunta Comunale.
2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 100%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fatti specie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.
3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento del canone o della singola rata è punito con l'applicazione di una sanzione pari al 20% dell'importo scaduto. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone maggiorato con la sanzione ridotta al 5%.
4. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai tre precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, previa formale messa in mora del debitore.
7. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.

Art. 38 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo concernenti le concessioni per occupazione di suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, nonché le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se ed in quanto dovuto, previste in questo Regolamento, sono tutte riservate alla competenza del Giudice Ordinario.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 39 Canone

A) Tariffe delle occupazioni permanenti pluriennali:

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. o ml. arrotondato al 1/2 metro superiore e per anno.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
12,00	10,00	8,00	7,00	6,00

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. o ml. arrotondato al 1/2 metro e per anno.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
12,00	10,00	8,00	7,00	6,00

3. Le occupazioni dei sottosuoli utilizzabili come vani per ogni mq. e per anno; le tariffe sono maggiorate del 100% qualora gli spazi sia utilizzati per attività commerciali.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
10,00	9,00	7,00	6,00	5,00

4. Per le occupazioni, realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o che ne rappresenta la naturale continuazione (allacciamento fogne, idrica, elettrica) e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto canone in € 0,77 per utente. Il numero degli utenti va rilevato al 1 gennaio dell'anno di riferimento. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,00. La medesima misura di € 516,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al verso precedente, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi di cui ai punti precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno a prescindere dalla effettiva apertura.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
12,00	10,00	8,00	7,00	6,00

6. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
12,00	10,00	8,00	7,00	6,00

7. Occupazione con distributore di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
12,00	10,00	8,00	7,00	6,00

Il canone si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

8. Le occupazioni di aree private gravate di servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 60%:

B) Tariffe delle occupazioni permanenti annuali (occupazioni di suolo mediante tavoli, sedie, espositori, frigo, verande, ecc.):

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. o ml. e per anno.

Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
50,00	45,00	40,00	35,00	25,00

C. - Tariffe occupazioni temporanee

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq. al giorno

Giorni	Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
fino a 90 gg.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
da 91 a 180 gg.	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90
da 181 a 270 gg.	1,10	1,00	0,90	0,80	0,50
da 271 a 291 gg.	0,90	0,80	0,70	0,60	0,25

Per le occupazioni temporanee superiori a 291 giorni si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti annuali.

1.bis Occupazioni temporanee di suolo pubblico – durata mesi 8 (otto) – tariffa fissa € 150,00 al mq. per le categorie 1^ e 2^, tariffa fissa € 100,00 al mq per le categorie 3^, 4^ e 5^.

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq. al giorno

Giorni	Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
fino a 90 gg.	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40
da 91 a 180 gg.	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
da 181 a 270 gg.	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
da 271 a 291 gg.	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10

Per le occupazioni temporanee superiori a 291 giorni si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti annuali.

3. Occupazioni temporanea solo con tende - Tariffa giornaliera per mq. al giorno

Giorni	Tariffa €. 1^categoria	Tariffa €. 2^categoria	Tariffa €. 3^categoria	Tariffa €. 4^categoria	Tariffa €. 5^categoria
fino a 90 gg.	1,50	1,30	1,10	1,00	0,50
da 91 a 180 gg.	0,50	0,40	0,30	0,20	0,20
da 181 a 270 gg.	0,40	0,30	0,20	0,10	0,10
da 271 a 291 gg.	0,30	0,20	0,10	0,10	0,10

Per le occupazioni temporanee superiori a 291 giorni si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti annuali.

4. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50% (punto 2 - tariffa c) in relazione ai mq. che si occupano (scavo più deposito materiale)

5. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

6. Per le occupazioni parziali o totali di strade o piazze comunali per eventi come feste private, spettacoli (con l'esclusione degli artisti di strada) e manifestazioni organizzate da società private, esposizioni e dimostrazioni di carattere pubblicitario, riprese cinematografiche e televisive, servizi fotografici si applica un canone giornaliero di: € 3,00 al mq.;

Le tariffe di cui sopra possono essere maggiorate fino ad un massimo del 50% se l'occupazione avviene in un periodo dell'anno in concomitanza di manifestazioni di preminente interesse.

7. Esenzioni totali o parziali potranno essere concesse per attività di natura culturale, didattica, umanitaria, ambientalista, documentarista, promozionale per la comunità ponese, ricreativa purché non a fini di lucro e con il patrocinio del Comune.

Può essere prevista l'esenzione o la riduzione per produzioni cinematografiche di eccezionale prestigio nazionale ed internazionale, o che assicurino un effetto pubblicitario per il nostro Comune.

Ogni esenzione, riduzione o agevolazione di altra natura dovrà essere stabilita con provvedimento o deliberazione dell'Amministrazione.

8. Le tariffe da applicare sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

.Capo III - Prescrizioni finali

Art. 40 Aumento Istat del canone

1. Il canone sarà aggiornato annualmente di una percentuale pari all'indice Istat - indice nazionale del costo della vita, tranne che l'eventuale aumento della tariffa predisposta dal Comune è superiore all'indice Istat medesimo;

Art. 41 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione;

Art. 42 Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di C.C. di approvazione.

Art. 43 Norme transitorie e finali

1. La determinazione delle tariffe e dei diritti di istruttoria, a partire dall'anno 2014, avverrà con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Ai sensi dell'art. 64 comma 1) del D.Lgs. 449/97 le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate nelle seguenti 5 categorie:

I CATEGORIA:

Via Roma, Piazza Pisacane, Corso Pisacane, Piazza G. Vitiello;

II CATEGORIA:

Via Comandante, Piazzale Chiesa SS. Trinità, Via Madonna, Via Sindaco V. De Luca, Via Parata, Corso Umberto I, Scarpellini Basso, Via Corridoio, Scalo Mamozio, Via Molo Musco, Via Banchina Di Fazio, Via Banchina Nuova, Via Dante, Piazza Sant'Antonio;

III CATEGORIA:

Giancos (Lungomare Cesarano), Tutta Santa Maria, Via Panoramica (da incrocio Via Dante a belvedere Chiaia di Luna) , Via Chiaia di Luna, Salita Dragonara;

IV CATEGORIA:

Conti, Campo Inglese, Via Cala Feola, Chiesa Le Forna;

V CATEGORIA:

Tutte le altre strade e piazze non comprese nelle altre categorie.